

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 4/2025

Data: 5 agosto 2025

Reato di femminicidio ed eccedenza di genere della violenza*

di **Barbara Pezzini** – *Professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Bergamo*

TITLE: Crime of femicide and gender “surplus” of violence

ABSTRACT: L'articolo discute la proposta di introduzione di un reato di femminicidio (ddl 1433 Senato) nella prospettiva dell'eccedenza di genere della violenza maschile contro le donne, interrogandosi sulla possibilità che possa diventare una categoria giuridica significativa e cosa questo significhi, cioè in quali contesti agisca, a quali condizioni e in quali forme specifiche. Premessa la ricostruzione dell'eccedenza di genere come categoria giuridica del diritto costituzionale, nel quadro del principio fondamentale antisubordinazione di genere, si riflette sul femminicidio come autonoma figura di reato, richiamando le esperienze di diritto comparato, le riflessioni della dottrina su di esse e le posizioni emerse nel dibattito politico intorno all'attuazione della Convenzione di Istanbul. Dopo avere presentato le reazioni, sia critiche, sia favorevoli, alla proposta di legge governativa ed avere rilevato criticamente le condizioni del contesto normativo e ordinamentale in cui il disegno di legge si inserisce, l'A. osserva come la discussione non abbia sin qui dissipato i molti dubbi e le sostanziali riserve sulla possibilità di tradurre convincentemente l'eccedenza di genere della violenza attraverso la previsione di un reato di femminicidio. Al contempo, sembra smarrirsi anche la necessità fondamentale di una adeguata revisione delle categorie giuridiche della tradizione, che vanno decostruite smascherando la loro falsa universalità

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza “CC BY-NC-ND” Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

per essere ricostruite su nuove basi. Pur esprimendo la preferenza per una prospettiva integrata nel contrasto alla violenza di genere, che ne ridimensioni la componente punitiva, le conclusioni non escludono la necessità di una riscrittura delle norme che agisca direttamente sul terreno del diritto penale, argomentando la necessità di un segnale semantico della necessità di decostruire, e poi diversamente ricostruire, l'universale giuridico anche in questo ambito specifico.

The article discusses the proposed introduction of the crime of femicide (Senate Bill n. 1433) from the perspective of the *gender "surplus"* present in male violence against women, questioning whether this *surplus* could become a significant legal category. After reconstructing the gender surplus as a legal category of constitutional law, within the framework of the fundamental principle of gender anti-subordination, the paper reflects on femicide as an autonomous criminal entity, recalling the experiences in comparative law, the literature, and the issues in the political debate surrounding the implementation of the Istanbul Convention. Having illustrated the reactions to the government's bill, both critical and favorable, and having examined the legislative and regulatory context in which the bill should be inserted, the Author observes that the many doubts and reservations about the possibility of convincingly translating the gender excess of violence through the provision of the crime of femicide have not yet been dispelled. At the same time, it seems that the need to review and deconstruct the traditional legal categories, is being lost: despite the need to unmask any false universality and to carry out a reconstruction on new foundations. While expressing a preference for an integrated perspective in the commitment against gender violence, which reduces the punitive component, the conclusions do not exclude the need for a rewriting of the rules that acts directly on the ground of criminal law, reasoning on the need for a semantic signal of the necessity to deconstruct, and then differently reconstruct, the legal framework in this specific field.

KEYWORDS: femminicidio; eccedenza di genere; violenza; femicide; gender surplus; violence

SOMMARIO: 1. Una mimosa per l'8 marzo? – 2. L'eccedenza di genere della violenza maschile contro le donne. – 3. L'eccedenza di genere come categoria giuridica – 4. Il femminicidio come figura di reato. – 5. Le reazioni a caldo: mimose appassite e avvelenate? – 6. La rilevanza del

contesto (a proposito del giardino in cui piantare la mimosa). – 7. Una mimosa che non appassisca.
– 8. Pensare l'eccedenza di genere come categoria penale.

1. Una mimosa per l'8 marzo?

Il 7 marzo 2025, anticipando significativamente la coincidenza con la *Giornata Internazionale delle Donne* dell'8 marzo, la conferenza stampa di ben sei ministre e ministri¹ ha annunciato l'approvazione, nel consiglio appena concluso, di un disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio nel codice penale.

Del provvedimento è fatta immediatamente circolare una bozza ufficiosa, quasi perfettamente coincidente con il testo che verrà presentato al Senato solo in data 31 marzo², come disegno di legge di iniziativa del Ministro della giustizia Nordio, del Ministro dell'interno Piantedosi, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Alberti Casellati³.

Il progetto, con il n. 1433, è stato assegnato in sede redigente alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), presso la quale è attualmente in corso l'esame⁴.

La definizione proposta per il nuovo reato è la seguente:

Articolo 577-bis. - (Femminicidio) – *Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.*

¹ Sono presenti la ministra Roccella, indicata come la principale responsabile e l'attivatrice del provvedimento, insieme ai colleghi Nordio, Piantedosi e alle colleghe Calderone, Bernini e Casellati <https://www.governo.it/it/media/conferenza-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-117/27889>.

² Il testo iniziale sarà integrato solo da un quarto comma dell'art. 6, con la previsione della copertura finanziaria del provvedimento (pari a 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 annui a decorrere dal 2026, e dall'art. 8, che introduce la ormai rituale clausola di invarianza finanziaria per ogni altro aspetto

³ La declinazione al maschile anche per le ministre è nel testo del ddl.

⁴ Dal 24 aprile è stato avviato un ciclo di audizioni informali (link alle registrazioni delle sedute svolte <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=docAcquisiti&did=59022>) ed è stato fissato il termine del 23 giugno per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.

La configurazione del nuovo reato viene presentata come la misura centrale e la «novità dirompente» – così dirà la ministra Roccella nella conferenza stampa nel corso della quale anche Casellati parlerà di «*riforma dirompente e novità assoluta*» – di un provvedimento più complesso che, infatti, annuncia nel proprio titolo, accanto alla introduzione del delitto di femminicidio, *altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*⁵.

2. L'eccedenza di genere della violenza maschile contro le donne

Per affrontare una riflessione sul merito della proposta, sono opportune alcune considerazioni a proposito *dell'eccedenza di genere* della violenza.

La violenza maschile contro le donne non è, con tutta evidenza, l'unica violenza che percorre le nostre società, né tantomeno esclude che la violenza sia agita e non subita dalle donne – anche rivolta verso altre donne e/o uomini e/o verso i/le minori e, specificamente, anche agita in contesti di relazioni intime o familiari (ricadendo, in questo caso, nella categoria generale della violenza domestica, espressamente considerata dalla *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, comunemente nota come Convenzione di Istanbul).

⁵ Il *Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri* n. 117 annuncia una serie di poteri processuali riconosciuti alla vittima che può opporsi al patteggiamento, chiedendosi al giudice di motivare il mancato accoglimento di istanze punitive della persona offesa e al p.m. di ascoltare personalmente la vittima, senza delegare tale attività alla polizia giudiziaria; alla vittima si riconosce un potere di interlocuzione sulla gradazione o revoca delle misure cautelari (di cui si presume il carattere custodiale), oltre a una serie di diritti all'informazione nelle diverse fasi processuali, anche in fase di esecuzione della pena. Altre disposizioni dettano accelerazioni dei tempi sempre orientate a una maggiore tutela della vittima, nonché un rafforzamento degli obblighi formativi, in particolare dei magistrati.

La violenza *agita dagli uomini contro le donne* resta, però, una dimensione specifica e non eludibile della violenza e – insieme – dei rapporti di genere, di cui è una componente strutturale, non solo nella prospettiva patriarcale tradizionale, nelle sue persistenze e nelle sue riproposizioni adattive⁶, ma anche nella prospettiva del *backlash*⁷ e dello smarrimento delle categorie tradizionali: in questo senso, è possibile parlare di *violenza di genere* per significare una violenza che è, insieme, espressione e frutto della costruzione dei rapporti di genere, assumendo la prospettiva propria anche della Convenzione di Istanbul. È la Convenzione, infatti, che inquadra le definizioni fornite dall'art. 3⁸ per mezzo del *Preambolo*, dove viene riconosciuta con nettezza la «*natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere*», riscontrando in essa «*uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini*» nonché «*una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione*».

Non si tratta, quindi, di implicare che i maschi in quanto tali siano violenti e violentatori in potenza, ma di riconoscere la *persistenza della costruzione sociale di un modello maschile di riferimento che struttura le relazioni tra uomini e donne accettando e implicando la violenza*⁹; un modello la cui messa in discussione chiama a riflettere su una configurazione delle relazioni sociali tra i sessi diversa dalla gerarchizzazione o dalla complementarità statica, capace di ripensare, da entrambi i lati, la propria parzialità come dialogante con l'altra parzialità, per costruire una *diversa universalità duale*.

La violenza di genere è, essenzialmente e prima di tutto, *violenza maschile contro le donne*, in quanto violenza incorporata nel modello di maschilità socialmente *dominante* che, per quanto specificamente chiama in causa la riflessione giuridica, è da intendersi *dominante* anche nel senso

⁶ Si intende il sistema patriarcale come sistema della costruzione della subordinazione femminile, pur nella complessità del riferimento: su cui, in particolare, O. GIOLO, *Il patriarcato adattivo e la soggettività politica delle donne*, in O. Giolo, L. Re (a cura di), *La soggettività politica delle donne. Proposte per un lessico critico*, Aracne, Roma, 214, 203.

⁷ *Backlash* o contrattacco, come strategia di svuotamento e neutralizzazione delle conquiste del femminismo: S. FALUDI, *Contrattacco. La guerra non dichiarata contro le donne*, Milano, Dalai editore, 1992.

⁸ Che fornisce le definizioni di violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica, genere, vittima e donna – anche minorenni.

⁹ G. BURGIO, *La violenza di genere. Una prospettiva analitica maschile*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *La violenza di genere dal codice Rocco al codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli 2020, 219.

del modello che ha dominato (e determinato) la costruzione della struttura giuridica, dell'ordinamento giuridico, delle categorie giuridiche in quanto tali. Ed è proprio la capacità di muovere da questo nucleo costitutivo essenziale, mantenendolo come nucleo centrale della riflessione, a permettere di guardare anche oltre, integrando nella prospettiva di genere della violenza la capacità di riconoscere come violenza di genere anche quella omofobica, lesbofobica e trans-fobica: non in una sorta di moltiplicazione e frammentazione di segmenti, ma nei termini di consapevolezza complessiva della loro comune origine nel modello maschile dominante e della riconducibilità a quel modello¹⁰.

Il dato essenziale è, comunque, riconoscere che la violenza subita dalle donne in forme molteplici e diverse tra di loro – la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili, secondo l'elencazione del *Preambolo* della Convenzione di Istanbul, ma anche lo *stalking*, la violenza per immagini e minacce in rete, la violenza economica e assistita – esprime qualcosa che *trascende la rilevanza dell'atto specifico e della sua dimensione criminale*, particolare (in quanto legata al fatto materiale ed alle sue connotazioni) e generale/generica (in quanto fattispecie già di per sé qualificata come reato).

Si tratta di riconoscere nel carattere *di genere* della violenza un'*eccedenza* la cui messa a fuoco è essenziale per costruire le strategie efficaci a sradicarla.

3. L'eccedenza di genere come categoria giuridica

L'eccedenza di genere è, insieme, effetto e causa; è prodotto di strutture sociali che, a sua volta, riproduce e rinforza.

Per questo, affrontarla implica un *doppio movimento*, di decostruzione e ricostruzione, sul quale necessariamente torneremo. Affermare che *la violenza ha un genere* non è semplicemente una

¹⁰ Il genere si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti, che una determinata società considera appropriati per donne e uomini, e agisce come categoria analitica binaria e relazione che riconosce la gerarchizzazione, permettendo di mettere in discussione ogni fissità nei ruoli, nell'identificazione sessuale e di genere e nell'orientamento affettivo e sessuale. Per qualche ulteriore svolgimento sul dualismo di sesso e genere, qui solo sfiorato, v. B. PEZZINI, *Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione*, in corso di pubblicazione su *Genius*, n. 1, 2025.

questione di statistica, per quanto i dati statistici posseggano un'oggettiva rilevanza¹¹; implica l'*elaborazione di una nuova interpretazione della realtà* a partire dalla *delegittimazione* di ogni violenza degli uomini contro le donne: comportamenti, fatti e modalità delle relazioni di genere, un tempo considerati normali nelle relazioni fra i sessi e non problematizzati, vengono riconosciuti come espressione di una relazione di dominio di tipo patriarcale (sessista) e ri-concettualizzati come inaccettabili forme di subordinazione di genere.

Il doppio movimento di decostruzione e ricostruzione investe anche le categorie giuridiche e si trova originariamente impresso nelle strutture costituzionali dell'ordinamento giuridico: che hanno incorporato, sin dalla fase costituente¹², il principio antisubordinazione di genere come origine e novità costitutiva di un nuovo ordine costituzionale, trovando, sessant'anni dopo, nella *Convenzione di Istanbul* una declinazione complessiva ed efficace di strumenti coerenti (nei quattro assi della strategia del Consiglio d'Europa: Prevenzione, Protezione e supporto, Punizione, Politiche coordinate ed integrate – le «quattro P»)¹³.

È in questa cornice che si pone la domanda se l'eccedenza di genere della violenza possa diventare essa stessa una categoria giuridica significativa e cosa questo significhi, cioè in quali contesti agisca, a quali condizioni e in quali forme specifiche.

L'eccedenza di genere della violenza maschile contro le donne è, innanzitutto, *una categoria giuridica del diritto costituzionale*.

La violenza di genere esprime le strutture profonde dello Stato-comunità dal punto di vista dei rapporti di genere e di quelle strutture profonde è, a sua volta, espressione, nell'incessante rapporto circolare tra genere e diritto¹⁴: nella cornice della portata paradigmatica del principio costituzionale

¹¹ La necessità di garantire – secondo le sollecitazioni del rapporto del GREVIO del Consiglio d'Europa (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*) e dell'*European Institute for Gender Equality* (EIGE) – un flusso attendibile e costante di dati sulla violenza contro le donne, adeguato per cadenza e contenuti alle esigenze di progettazione di politiche efficaci, ha recentemente sollecitato l'approvazione della l. 53/2022, *Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*.

¹² In questo senso *originariamente*: v. B. PEZZINI, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza*, Torino, Giappichelli, 2019, V.

¹³ Per intendere come la Convenzione di Istanbul non costituisca, per l'Italia, l'*ora zero* dell'impegno ordinamentale di contrasto alla violenza contro le donne, che è già strutturalmente presente nella Costituzione repubblicana v. B. PEZZINI, *Il diritto e il genere della violenza: dal codice Rocco al codice rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)*, in *La violenza di genere dal codice Rocco al codice rosso cit.*

¹⁴ Richiamando la circolarità del rapporto tra genere e diritto – *il genere costruisce il diritto, il diritto costruisce il genere* – si sottolinea come, nella costruzione del diritto, operino in tutti i formanti giuridici strutture *implicite* riferite al genere, così come nella costruzione sociale del genere agisca robustamente il diritto: v. B. PEZZINI, *Genere e diritto*.

antisubordinazione di genere il tema degli strumenti di contrasto alla violenza di genere appartiene, dunque, strutturalmente al diritto costituzionale prima che ad ogni altro ramo del diritto.

Il principio antisubordinazione di genere rende pensabile la costruzione di una piena qualità soggettiva *femminile*, configurando gli strumenti per realizzare una soggettività giuridica consapevolmente declinata rispetto al sesso-genere: che si alimenta di autonomia e libertà altrettanto consapevolmente declinate (*gender-sensitive*), e che si innesta nella diversità, nella non neutralizzazione, nell'uguaglianza complessa, capace di comprendere ed elaborare la differenza dei sessi in modo non discriminatorio¹⁵.

L'eccedenza di genere è una categoria giuridica di diritto costituzionale, nella misura in cui ha a che fare con l'uguaglianza – che le disposizioni costituzionali garantiscono con specifico e puntuale riferimento alla struttura di genere nella quale le norme giuridiche si calano e alla quale reagiscono e, comunque, in tutta la complessità della declinazione dell'uguaglianza a partire dall'art. 3 Cost., vale a dire come pari dignità sociale, nella dimensione formale e in quella sostanziale – e nella prospettiva di esercizio di tutte le funzioni dello stato. Il principio antisubordinazione di genere opera come principio fondamentale costituzionale di un sistema a costituzione rigida, presiedendo alla formazione delle norme di attuazione, indirizzando l'interpretazione della legislazione, diventando suscettibile di diretta applicazione. Il suo contenuto prescrive la costruzione delle relazioni di genere in modo da eliminare ogni forma di subordinazione e ogni manifestazione della gerarchizzazione/asimmetria che stigmatizzi e discrimini il femminile come inferiore; nel contempo, il principio incorpora la qualità relazionale del genere come categoria analitica, cioè la capacità della norma di definire il maschile in relazione al femminile e viceversa: per quanto concerne l'ampiezza della sua estensione, di conseguenza, la norma *antisubordinazione di genere* riguarda come sua prima irrinunciabile evidenza tutte le forme e le circostanze della relazione uomo-donna, e la sfera della riproduzione come dato strutturale, ma,

Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere, Corso di analisi di genere e diritto antidiscriminatorio, vol. II, *Lezioni, Casi, Materiali*, Bergamo University Press, Bergamo, 2012 e successivamente *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, Giappichelli, 2015, 201.

¹⁵ Nella costruzione della concatenazione genere-sesso-sessualità, il diritto ha agito storicamente in forma *esplicita* nei confronti delle donne, assumendo invece il genere maschile come *standard* di riferimento; sarebbe, pertanto, più appropriato parlare di un'elaborazione *della differenza del sesso femminile in modo non discriminatorio*, così riconoscendo che una falsa e astratta neutralità del diritto, anche costituzionale, ha storicamente dissimulato la costante elaborazione della differenza delle donne in termini di discriminazione/esclusione dalla cerchia degli "eguali di fronte alla legge" (uomini).

come già detto, si proietta a comprendere anche l'orientamento sessuale e tutte le articolazioni della relazione tra sesso e genere (interessando le condizioni transessuale, transgender, intersessuale ...).

Il principio antisubordinazione di genere rende la disciplina giuridica della violenza di genere luogo cruciale per la costruzione dell'uguaglianza costituzionale, chiedendo di osservare criticamente i processi e le forme attraverso le quali il diritto – nelle sue strutture, nelle sue norme e nelle sue applicazioni – si indirizza ad assumere coerentemente la prospettiva *di genere della violenza*¹⁶.

La domanda che la proposta di introduzione del reato di femminicidio immediatamente solleva è se l'eccedenza di genere possa configurarsi convincentemente anche nei termini di una categoria giuridica rilevante per il diritto penale, e processuale¹⁷, e come si proietti sull'autore, sulla vittima, sulle circostanze e gli elementi materiali del fatto.

4. Il femminicidio come figura di reato

Per quanto l'annuncio del disegno di legge governativo sul delitto di *femminicidio* abbia sorpreso, la discussione in merito alla previsione di questa tipologia di reato ha una lunga storia¹⁸.

Nell'accezione descrittiva, evocativa della dimensione criminologica relativa all'uccisione di una donna da parte di un uomo come espressione di violenza di genere, il termine *femminicidio* era già ampiamente presente nell'uso corrente (il decreto-legge 93/2013, e la relativa legge di conversione 119/2013, vengono comunemente citati come *norme sul femminicidio*) e non era nemmeno estraneo alla sfera istituzionale: anche prima di entrare nell'intitolazione della legge 12/2023, *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su*

¹⁶ B. PEZZINI, *La violenza di genere come questione costituzionale*, in M. D'Amico e B. Liberali (a cura di), *I diritti delle donne. problematiche attuali e prospettive future*, Giappichelli, Milano, 2024, 237.

¹⁷ Dando rilievo alla soggettività della vittima riconoscendone la c.d. vulnerabilità *ex post*, riconoscendo cioè la condizione che discende dall'essere stata vittima di un particolare tipo di reati, una vulnerabilità che discende dalle modalità dell'offesa con la finalità di contrastare il rischio di vittimizzazione secondaria: A. MASSARO, *Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes*, in *Genius*, 2025, 15-16.

¹⁸ B. SPINELLI, *Femminicidio. dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli Milano, 2008; E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale*, Napoli, Ed. scientifica, 2017; F. MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino, Giappichelli, 2018.

ogni forma di violenza di genere, la stessa denominazione era stata usata per le analoghe commissioni del Senato istituite nelle due legislature precedenti¹⁹.

Tuttavia, nella pur assai ampia produzione normativa successiva alla ratifica della Convenzione di Istanbul²⁰, che aveva già conosciuto svariati interventi rivolti anche alla sfera punitiva, la questione di una specifica riformulazione dell'art. 575 c.p., che testualmente punisce *chiunque cagioni la morte di un uomo*, non era mai realmente emersa all'ordine del giorno²¹.

Per quanto nella relazione conclusiva della prima *Commissione sul femminicidio* (2018) si fosse rilevato che la previsione di un delitto specifico avrebbe potuto avere «una importante valenza culturale»²², anche le conclusioni della analoga Commissione al termine della successiva (XVIII)

¹⁹ Istituita con delibera del Senato del 18 gennaio 2017, la prima Commissione ha pubblicato un ampio report finale disponibile online (https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/femminicidio/DocXXII-bis_9.pdf); nella XVIII legislatura il Senato ne ha rinnovata l'istituzione con delibera del 16 ottobre 2018 e con successiva proroga sino alla fine della legislatura. La seconda Commissione ha promosso la legge sulle statistiche di genere e ha pubblicato diverse relazioni (Doc XXII bis n. 3 - sulla Governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio; Doc XXII bis n. 2 - sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19; Doc XXII bis n. 1 - sulle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19; nonché il *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*, e la Relazione su *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*).

²⁰ M. VIRGLIO, *Cronologia critica di riferimenti normativi. Le violenze maschiliste contro le donne*, 24 maggio 2024, <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2024/05/24/cronologia-critica-di-riferimenti-normativi-le-violenze-maschiliste-contro-le-donne/>

²¹ Nel corso delle precedenti legislature non avevano raggiunto la calendarizzazione le iniziative delle deputate Bongiorno e Carfagna (AC XVI-5579), che si limitavano, nella *Relazione*, a menzionare come femminicidio la proposta di aggravanti dell'omicidio, e della senatrice Mussolini (AS XVII-764): quest'ultima prevedeva un «Art. 613-bis. - (Reato di femminicidio). - La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis e 613, commessi a danno di donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà», rubricando come reato ciò che nel corpo della disposizione veniva definito come una aggravante: E. CORN, *Il femminicidio*, cit., 222-223.

²² Doc. XXII-bis, n. 9, Relazione finale, approvata nella seduta 6 febbraio 2018, p. 385: «*Reato di femminicidio. Da ultimo, questa Commissione intende richiamare l'attenzione del futuro legislatore in merito alla possibile introduzione di una fattispecie ad hoc in tema di femminicidio, strutturata come omicidio consumato per ragioni «di genere». Secondo l'Accademia della Crusca, il femminicidio si identifica nel «provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima». E' noto a questa Commissione che le previsioni sanzionatorie vigenti, costruite sulla fattispecie di carattere generale di omicidio (articolo 575 del codice penale) e su una pluralità di circostanze aggravanti (contemplate negli articoli 576 e 577 del codice penale, e che comprendono anche i riferimenti ai delitti consumati in contesti di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori o comunque in danno di figure parentali) consentono di pervenire a severe sentenze di condanna, essendo prevista la pena dell'ergastolo; cionondimeno si ritiene, soprattutto alla luce delle cause sottese a tali reati, che la previsione di un delitto specifico, con effetto assorbente delle disposizioni oggi previste come circostanza aggravante, per un verso avrebbe una importante valenza culturale (il procuratore della Repubblica di Tivoli, in sede di interlocuzione con questa Commissione, evocava il parallelismo con l'introduzione della fattispecie di associazione di stampo mafioso, che per la*

legislatura si ponevano piuttosto nella direzione delle aggravanti, sollecitando la ridefinizione di altre fattispecie di reato, relative alla violenza sessuale e agli abusi e molestie sul lavoro²³.

La discussione sulla configurazione autonoma del reato di femminicidio è, comunque, ben presente alla dottrina, che ha attentamente riflettuto anche sulle esperienze straniere di legislazione penale in materia di femminicidio, in particolare a partire dai paesi sudamericani che per primi hanno elaborato in chiave di diritto penale positivo le riflessioni sociologiche degli studi di Diane Russel (che usano, nella lingua inglese, l'espressione *femicide*) e di Marcela Lagarde (che propongono, in castigliano, il termine *feminicidio*).

Russel²⁴ è stata la prima a connotare politicamente il termine inglese *femicide*, attribuendogli un significato che trascende il senso di "omicidio di donna" per comprendere tutte le forme di uccisioni sessiste, cioè motivate da odio per le donne (misoginia), ma anche da senso di legittimazione, di superiorità sulle donne, dal desiderio passionale o sadistico e/o da una presunzione di possesso. I suoi studi sono stati ulteriormente elaborati da Lagarde²⁵ in un concetto più ampio, definito in lingua spagnola *feminicidio*, per cogliere e rappresentare la condizione di violenza patriarcale impunita e diffusa osservata nella esperienza del Messico: la definizione si estende a tutte le condizioni in cui la violenza annulla la personalità femminile, comprendendo i comportamenti violenti che tendono all'annientamento, fisico o psicologico, e la violenza sistemica o istituzionale.

prima volta nominava la mafia in contesto legislativo) e avrebbe altresì il vantaggio tecnico di sottrarre tale nuova previsione al meccanismo di bilanciamento delle circostanze, che può produrre effetti attenuativi della punibilità».

²³ Il documento XXII.bis n. 14, approvato dalla Commissione nella seduta del 6 settembre 2022, intitolato *Riordino della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere*, a p. 58 afferma: «C) In tema di Punizione. Sebbene si tratti dell'Asse maggiormente sviluppato nell'ultimo decennio, rimane ancora aperta la questione della riforma di alcune fattispecie di reato, a partire da quella sulla violenza sessuale, fino a quelle sugli abusi e le molestie nel mondo del lavoro. È opportuno, fin d'ora, sapere che il prossimo Parlamento sarà, quasi certamente, chiamato a recepire la citata direttiva europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, in corso di approvazione, che, tra l'altro, prevede l'introduzione del principio del «consenso» (del «solo si vuol dire sì») nelle fattispecie di violenza sessuale previste dai diversi Stati membri. Nel contempo, occorrerà completare il percorso intrapreso in questa Legislatura per il potenziamento di quelle misure di prevenzione, amministrative e giudiziali, che possono consentire alle forze dell'ordine di dimettere «al riparo» le potenziali vittime di violenza dai propri aggressori». Anche la l. 12/2023 riprende espressamente la sola sollecitazione a una rivisitazione della fattispecie delle molestie sessuali (art. 1, lett. c).

²⁴ D. RUSSEL, J. RADFORD, *Femicide, The Politics of Women Killing*, New York, Twayne Gale Group, 1992.

²⁵ M. LAGARDE Y DE LOS RIOS, *Por la vida y la libertad de las mujeres: Fin al feminicidio*, febbraio 2004; M. LAGARDE, *Del Femicidio al Feminicidio*, in *Desde el jardín de Freud: revista de psicoanálisis* 6 (2006): 216–225. Print, <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/jardin>.

Questa è anche la genealogia delle espressioni “femicidio” e “femminicidio”, importate, non senza approssimazioni e fraintendimenti²⁶, nella lingua italiana²⁷.

La ricerca comparata²⁸ fornisce una panoramica dei modelli adottati dai paesi, in particolare dell’America latina, che già dalla fine dello scorso millennio hanno introdotto norme penali specifiche sul femminicidio, restituendo esperienze pluridecennali, significativamente diversificate che, comunque, offrono interessante materiale di riflessione, anche in considerazione dell’evoluzione nel tempo delle strategie di contrasto alla violenza contro le donne: se, infatti, la nominazione giuridico-penale è stata ritenuta, in una prima fase, strumento necessario a fronte della necessità di creare adeguata consapevolezza di una realtà pesantemente machista e patriarcale, legittimata e tragicamente impunita, nel tempo ci si è orientati piuttosto alla creazione di osservatori istituzionali per la raccolta di dati, presupposto per progettare politiche adeguate²⁹.

Nell’ambito dei tentativi di una positivizzazione esplicita anche per l’ordinamento italiano, va registrata una maggiore propensione verso la formulazione indicata come *non genderizzata*³⁰.

Una posizione nettamente favorevole all’introduzione di una fattispecie specifica si trova nel *Commentario al c.d. “nuovo codice rosso”* curato da Di Nicola e Menditto³¹, che riconosce il femminicidio come vera e propria categoria giuridica, per quanto non definita dall’ordinamento, e suggerisce che «*la previsione di una fattispecie penale autonoma avrebbe il merito di nominare un fenomeno e di costituire motivo di elaborazione da parte sia del legislatore che dell’accademia, della magistratura e dell’avvocatura, partendo dalle basi strutturali della violenza di genere, domestica e contro le donne su cui poggia il femminicidio*». Il “filo rosso” che legherebbe tutti i

²⁶ B. SPINELLI, *Femminicidio cit.*, p. 30, richiama le dispute sulla traduzione che hanno alimentato una sorta di Babele, anche in ragione delle diverse finalità della traduzione e degli usi, e sottolinea opportunamente che «*raccontare la storia dei termini femmicidio e femminicidio evidenzia i diversi percorsi concettuali che hanno portato ad intendere il significato di ognuno in modo piuttosto che in un altro*»; alla fine il termine femminicidio ha finito per acquisire un simbolismo condiviso che chiama in causa un’analisi di genere, sociale, economica, politica e culturale, delle cause dell’emarginazione e della violenza contro le donne.

²⁷ Si veda, ad esempio, la scelta divergente dei due studi di E. Corn e F. Macrì citati in nota 18.

²⁸ In particolare E. CORN, *Il femminicidio*, cit., cap. IV; M. VIRGILIO, *Reato di femminicidio, partiamo dalle parole*, <https://centroriformastato.it/reato-di-femminicidio-partiamo-dalle-parole/>, 21 marzo 2025, rimanda alle rassegne online a livello ONU, in particolare curata per UNODC da Patsili Toledo Vasquez, https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_32/CRPs/ECN152023_CRP6_e.pdf, e Unwomen di Alicia Deus e Diana Gonzalez, <https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/12/analisis-legislacion-feminicidio-femicidio-modelo-de-ley>, avvertendo della difficoltà di orientarsi nella consultazione delle tabelle di raffronto.

²⁹ M. VIRGILIO, *Reato di femminicidio*, cit.

³⁰ Che F. MACRÌ, *Femicidio*, cit., 119, confronta in una tabella con quella “genderizzata”.

³¹ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, F. MENDITTO, *Il nuovo codice rosso, Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Giuffrè, Milano, 2024, 252.

femminicidi, consentendone il riconoscimento, è individuato nel «*movente, estraneo a qualsiasi forma di affettività o patologia: una donna (o bambina) viene uccisa perché appartiene al sesso femminile*»; da qui il riferimento a «*due requisiti costitutivi trasversali: a) l'autore, uomo, forma la sua identità su una relazione di dominio (anche sessuale) e controllo (anche psicologico) su una donna/bambina e la violenza nei confronti di questa gli serve a riaffermare e confermare il suo potere, anche pubblico e ostentato; b) la donna che decide di interrompere una relazione, espressamente o subdolamente violenta, viene uccisa perché, sottraendosi ai doveri di ruolo ... non solo viola una regola sociale e culturale, ma rende l'uomo che glielo ha permesso un perdente agli occhi della collettività*».

Per argomentare sulla necessità di nominare il femminicidio in quanto tale, da un lato, viene evocato un parallelismo con l'art. 416 bis, in materia di associazione di tipo mafioso, che avrebbe reso possibile il riconoscimento del fenomeno mafioso, preliminare al contrasto³²; dall'altro, si fa riferimento agli *Orientamenti in materia di violenza di genere* del 3 maggio 2023 della Procura generale della Corte di cassazione, richiamandone l'auspicio dell'introduzione di forme di *Domestic Homicide Review DHR*³³.

Il paragone con le strategie in materia di contrasto al fenomeno mafioso non sembra particolarmente convincente³⁴, per l'eterogeneità dei fenomeni. E soprattutto mi sembra che, quando il *soggetto imprevisto*³⁵ manifesta la sua irriducibilità alle categorie giuridiche di una tradizione che ha ammantato di falsa neutralità e astrattezza i propri istituti per dissimulare la costruzione giuridica della subordinazione femminile – e in qualche misura si può ritenere che la configurazione del reato di omicidio in riferimento alla condotta di chi cagiona la morte di un *uomo* ci appaia oggi insoddisfacente proprio da questo punto di vista – ciò sia sufficiente a dare

³² P. DI NICOLA TRAVAGLINI, F. MENDITTO, *Il nuovo codice*, cit., 254; e già nella Relazione cit. in nt. 22.

³³ Nel documento si legge a p. 4 che lo studio sistematico da parte di una commissione di esperti dei casi di femminicidio avvenuti è fondamentale per la comprensione, con approccio scientifico, dell'accaduto da cui trarre suggerimenti per migliorare l'azione di prevenzione, gestione e repressione del fenomeno: <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/gli-orientamenti-della-procura-generale-della-cassazione-in-materia-di-violenza-di-genere>.

³⁴ Il paragone appare «onestamente azzardato» ad A. LORENZETTI, *Avanti adagio. Quasi indietro. Il "nuovo" reato di femminicidio e i futuri scenari*, in *Queste istituzioni*, n. 1, 2025, 89.

³⁵ Il riferimento è al «Soggetto imprevisto» che appare negli scritti di Carla Lonzi a riconfigurare il destino del mondo non «nell'andare sempre avanti come la sua [dell'uomo] brama di superamento gli prefigura ... ma nel ricomincia il cammino per percorrerlo con la donna come soggetto» (*Sputiamo su Hegel*, 1970). V. P. RUDAN, *Omologazione, differenza, rivolta. Carla Lonzi e l'imprevisto dell'ordine patriarcale*, in *Scienza & Politica*, Quad. n. 8, 2020, 261.

all'esigenza di mutamento, nel senso della nominazione specifica della soggettività femminile, un *fondamento specifico, autonomo e sufficiente*, che parallelismi *fuori fuoco* possono solo indebolire (contraddicendo quella intrinseca e – a mio avviso – irriducibile radicalità e specificità delle questioni di genere, che *in quanto tali pretendono* la trasformazione delle categorie giuridiche della tradizione)³⁶.

Quanto alla prospettiva verso cui indirizza il documento della Procura della Cassazione, essa prescinde dalla formulazione di una diversa fattispecie di reato: semmai, il suggerimento potrebbe essere sviluppato nella direzione di individuare un metodo di analisi rigorosa dei fatti adeguatamente consapevole del contesto di genere in cui la violenza omicida contro la donna è avvenuta, da applicarsi sistematicamente non solo ai fini di una revisione *ex post*, come suggeriscono le *Osservazioni*, ma anche nell'esercizio della funzione giudiziaria³⁷, attrezzandosi specificamente a compiere non un esame delle ragioni interiori che spingono l'autore del reato, ma una valutazione della condotta adeguatamente posizionata nel contesto dei rapporti sociali di genere³⁸.

Sulla medesima linea del *Commentario* si colloca il *Libro bianco*³⁹ presentato dalla ministra Roccella in occasione della *Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne* il 25 novembre 2024, ritenendo auspicabile che il femminicidio, inteso come uccisione di una donna per ragioni legate alla sua appartenenza di sesso, diventi un delitto a sé⁴⁰.

³⁶ Sul punto v. oltre, par. conclusivo.

³⁷ In particolare in un contesto come quello italiano in cui la regola del bilanciamento delle circostanze concede al giudice grandissimi margini di manovra, come rileva E. CORN, *Il femminicidio*, cit., 228. In questa direzione va menzionata l'esperienza del *Protocollo para Juzgar con Perspectiva de Género*, della *Suprema Corte de Justicia de la Nación*, II edizione 2020, Città del Messico (https://www.supremacorte.gob.mx/publicaciones_scjn/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-genero-haciendo-realidad-el-derecho-la). La *Guida per giudicare con prospettiva di genere*, che costituisce una delle tre aree tematiche del *Protocollo*, declina obblighi specifici preliminari all'analisi della controversia, obblighi nell'analisi dei fatti e nell'applicazione del diritto, obblighi nell'uso del linguaggio. Il protocollo, con una prima versione nel 2013 e una seconda nel 2020, risulta integrato con efficacia vincolante nella giurisprudenza, in forza della sua esplicita applicazione in alcune pronunce della Suprema Corte, a partire dalla sua menzione nella decisione 2655/2013 in cui la *Primera Sala del Alto Tribunal* ha stabilito le basi metodologiche per giudicare con prospettiva di genere, dando inizio alla costruzione di una autentica dottrina costituzionale in materia che si è estesa progressivamente a tutto il resto del potere giudiziario federale.

³⁸ Come obietterà in seguito F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, 2 aprile 2025, p. 9, rispondendo a chi avrà paventato l'indagine sulle motivazioni interiori. V. anche A. MASSARO, *Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes*, in *Genius*, 2025, 21.

³⁹ Il paragrafo 3 sul femminicidio è stato scritto da P. Di Nicola, co-autrice del *Libro bianco* con L. Palladino, V. Doretti, A. Kustermann, F. Giuliani, C. Segre.

⁴⁰ *Libro bianco per la formazione, Violenza maschile contro le donne*, a cura del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Pari opportunità, 2024, 84.

5. Le reazioni a caldo: mimose appassite e avvelenate?

L'annuncio del provvedimento governativo ha dato il via a una serie di reazioni, di intensità e immediatezza per certi versi sorprendenti, in cui gli accenti critici, anche pesantemente negativi, prevalgono sulle posizioni favorevoli⁴¹ o cautamente possibiliste⁴².

Le critiche si indirizzano, innanzitutto, nei confronti della inadeguatezza della formulazione tecnica, evidenziando l'indeterminatezza della fattispecie, indicando i profili di lesione della legittimità formale, sia sotto il profilo della tassatività, sia in riferimento alla precisione, contestando che una condotta descritta in modo ritenuto generico possa soddisfare il principio di legalità⁴³.

Le questioni interrogano la formulazione proposta sotto il profilo della fattispecie, chiedendosi se vada intesa come dolo specifico ovvero come omicidio doloso circostanziato⁴⁴, e sotto il profilo della misura della pena⁴⁵; anche con riferimento alla rubrica dell'art. 577 bis, pur ammettendo che

⁴¹ Non sorprende il favore immediatamente manifestato da di P. DI NICOLA, il cui contributo all'elaborazione della proposta è già stato sottolineato, che il 10 marzo attribuisce immediatamente alla proposta un valore epocale (v. l'intervista di F. Fiorani alla magistrata: *Femminicidio, un delitto contro la libertà femminile*, in <https://www.collettiva.it/copertine/italia/del-femminicidio-un-delitto-contro-la-liberta-femminile-lfzsmym8>), che ribadirà in *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*, in *Micromega/net*, 21 marzo 2025.

⁴² Il Comunicato delle *Donne in rete contro la violenza - D.i.Re.* pur apprezzando alcuni elementi positivi del testo, come la formazione obbligatoria, lamenta la mancanza di un vero confronto con chi lavora quotidianamente su questi temi e avverte dell'impegno a monitorare l'effettiva efficacia delle misure che dovessero essere approvate da parte dei centri antiviolenza, <https://www.direcontrolaviolenza.it/del-femminicidio-riconosciuto-nel-codice-non-eradicato-dalla-realta/>; I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica*, in *giustiziainsieme.it*, 4 aprile 2025, par. 4, https://www.giustiziainsieme.it/it/violenza-di-genere/3455-nominare-la-violenza-maschile-contro-le-donne-diritto-penale-e-giustizia-ilaria-botano_dira_poi_di_come_le_attiviste_le_avvocate_e_le_donne_accolte_dai centri_di_Differenza_Donna_si_pongono_anche_nei_confronti_di_questo_progetto_di_legge_interrogandosi_«a_partire_dall'esigenza_concreta_di_misurarci_con_il_bisogno_specifico_e_sempre_diverso_di_strategie_elastiche_e_ridefinite_caso_per_caso_al_fine_di_liberarsi_da_una_situazione_di_violenza_maschile».

⁴³ M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sistema Penale*, 18 marzo 2025; A. PUGIOTTO, *La mimosa all'occhiello del populismo penale*, in *L'Unità*, 14 marzo 2025, e disponibile in *Sistema penale*, osserva che la tipizzazione di un reato autonomo deve avere ragioni attinenti alla specificità del bene tutelato, che la tassatività del precetto negli elementi costitutivi serve a impedire l'arbitrio del giudice, e che a rendere possibile l'accertamento giudiziario la condotta deve avere una sua materialità.

⁴⁴ D. PULITANÒ, *Femminicidio ed ergastolo*, in *Giur. pen. web*, n. 3, 2025, che profila il rischio di eterogenesi dei fini di una riforma pubblicizzata in ottica giustizialista a causa della necessità di qualificare il dolo con la consapevolezza e volontà di discriminare e/o reprimere. M. DONINI, *Perché non introdurre cit.*, sottolinea il rischio di manipolabilità applicativa.

⁴⁵ Alle generali riserve di carattere sulla pena dell'ergastolo si uniscono quelle che riguardano la riduzione di discrezionalità del giudice nel comminare la pena: così nell'intervista a F. GIUNTA. in *PQM-II Riformista*, nr. 59, 15 marzo 2025, 2. A. PUGIOTTO, *La mimosa cit.*, aggiunge che un inasprimento sanzionatorio deve essere motivato dall'inadeguatezza della pena già presente.

l'uso del termine femminicidio potrebbe rispondere a esigenze comunicative, si rileva che la formulazione proposta – che, nella sostanza, costituisce solo una frammentazione delle fattispecie di omicidio – potrebbe essere retoricamente presentata, o ingenuamente fraintesa, come un allargamento dell'area del penalmente rilevante⁴⁶

Altrettanto contestata anche la deriva in termini di *populismo penale*⁴⁷.

I toni usati, soprattutto nella primissima fase delle reazioni, appaiono sorprendentemente aspri⁴⁸, tradendo una sostanziale resistenza a misurarsi con la portata dell'eccedenza di genere⁴⁹.

Il punto di innesco delle argomentazioni favorevoli, d'altro canto, sta innanzitutto nella *necessità simbolica del nominare*, come elemento di doverosa rottura nei confronti di una tradizione del diritto penale che, da un lato, ha storicamente codificato la violenza di genere e ne è stata una vera e propria *architrate legittimante*⁵⁰ e, dall'altro, ancora oppone particolare resistenza alle esigenze della *riscrittura*, invece strutturalmente necessaria perché la soggettività femminile trovi spazio nell'ordinamento (nel doppio movimento di decostruzione critica e di ricostruzione); anche se, fin dall'inizio, nei confronti di questa prospettiva vengono comunque formulate espresse riserve da parte di figure autorevolmente coinvolte da tempo nell'impegno pratico-professionale e nella riflessione teorica sui temi relativi agli strumenti penali del contrasto alla violenza contro le donne⁵¹.

⁴⁶ D. PULITANÒ, *Femminicidio*, cit.

⁴⁷ L'annuncio del provvedimento sarebbe «una mimosa appassita che emana il maleodorante odore di populismo penale» per A. PUGIOTTO, *La mimosa*, cit.; per M. DONINI, *Perché non introdurre cit.*, un populismo penale di pura propaganda dissimula un antiumanesimo legislativo.

⁴⁸ Particolarmente enfatico l'allarme di G. FIANDACA, *Cari prof. di Diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, ne *Il Foglio*, 13 marzo e disponibile in *Sistema penale*, che invoca uno sciopero dei professori di diritto penale. Di altri commenti dai toni forti riferisce A. LORENZETTI, *Avanti adagio*, cit., p. 87. La metafora della mimosa avvelenata è usata sin dal titolo da A. MATTEUCCI, in *PQM-II Riformista*, nr. 59, 15 marzo 2025, 3.

⁴⁹ Lo registra anche M. VIRGILIO, *Reato di femminicidio cit.*, in cui, pur ribadendo le critiche alle posizioni «che puntando sul fattore lessicale invece che sulla effettività, assecondano una opzione di politica criminale solo simbolica, che cioè strumentalizza le valenze simboliche del diritto penale in chiave di pretesa rassicurazione collettiva», avverte anche di non volere in alcun modo «con la sottolineatura delle innegabili difficoltà di politica e di tecnica criminale, portare acqua al mulino di quei critici del disegno di legge governativo che, nel formulare censure condivisibili, non riescono tuttavia a nascondere il loro profondo misoginismo nei confronti di ogni iniziativa che iscriva nell'agenda politica il contrasto alla violenza contro le donne basata sul genere».

⁵⁰ L'espressione è di I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile*, cit., par. 4. Anche F. MENDITTO, *Riflessioni cit.*, 8, riflette sul nominare come prosecuzione della modernizzazione del codice penale, che inverte il percorso per cui in origine – negli artt. 522 e 523 c.p., ratto a fine di matrimonio e a fine di libidine, art.526, seduzione con promessa di matrimonio, art. 533 ss. c.p. sulla prostituzione, artt. 545 ss. c.p. sull'aborto – il riferimento alla donna, nel matrimonio o come oggetto sessuale o come donna incinta, valeva a ridurre gli effetti sanzionatori.

⁵¹ Immediatamente esplicita a riguardo M. VIRGILIO, *Nominare il femminicidio. Non in nostro nome*, in <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/03/10/nominare-il-femminicidio-non-in-nostro-nome/>; v. anche F.

Nel seguito della discussione, anche dopo la presentazione del disegno di legge, i contributi non mancano di confrontarsi più specificamente con le principali obiezioni rivolte a caldo alla proposta.

In particolare, a fronte delle accuse di populismo penale e panpenalizzazione, si evidenzia come si tratti di una deriva ormai costante del sistema penale, contestando il fatto che venga così enfaticamente evocata solo in materia di femminicidio⁵²; in particolare, per respingere l'accusa di coltivare o assecondare logiche punitivistiche, non ci si limita a ricordare il contributo del femminismo alle ragioni del superamento del modello carcerocentrico, ma vengono attentamente forniti i dati che smentiscono l'idea che le condotte di violenza maschile contro le donne abbiano un peso rilevante fra le persone effettivamente ristrette nelle carceri – per misure cautelari o in esecuzione di pena⁵³. Si osserva anche che, se è vero che l'iperinflazione del diritto penale conduce a sanzionare condotte in realtà non rilevanti per le istituzioni e per la convivenza civile, questo non sarebbe certamente il caso del femminicidio, contraddistinto, all'opposto, dalla particolare rilevanza sociale e morale del delitto che punisce, che attenta al bene della vita entro un particolare contesto discriminatorio⁵⁴.

Quanto alla misura della pena, si osserva che il massimo livello della punizione, l'ergastolo⁵⁵, è già previsto dalla normativa vigente per i casi aggravati⁵⁶ e che la vera novità normativa starebbe piuttosto nella componente descrittiva del reato.

FILICE, A. ROTOLO, *Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025, per l'introduzione del delitto di femminicidio*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/profili-critici-e-possibili-proposte-correttive-al-disegno-di-legge-n-1433-del-2025-per-l-introduzione-del-delitto-di-femminicidio>, che mette in rilievo la necessità che il diritto penale non si limiti a nominare simbolicamente, ma sia effettivamente capace di descrivere le condotte tipizzate come reato.

⁵² Anche prima del provvedimento governativo, A. MASSARO, *Il malinteso*, cit., 31, parlava di «*principi cui il legislatore penale ha abdicato ormai da tempo in maniera strutturale e, forse, irreversibile*» che sarebbero evocati con «*retorica (intenzionalmente) ipocrita*» quando si discute di violenza di genere o, più in generale, di *gender-based crimes*.

⁵³ I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile*, cit., par. 6.

⁵⁴ Già E. CORN, *Il femminicidio* cit., p. 174 nel 2017 osservava: «*A fronte di un legislatore che sembra ormai convinto, a prescindere dal colore politico delle maggioranze parlamentari, che l'unico strumento utilizzabile per mantenere un certo ordine sociale sia il diritto penale, i penalisti, tanto processualisti come sostanzialisti, e tanto teorici come pratici, avvertono il peso della responsabilità della difesa dei valori liberali dall'attacco del "panpenalismo massmediatico". Il timore per una riduzione significativa degli spazi di libertà individuale, a mio avviso, è giustificato e io stesso lo condivido. Tuttavia, ritengo che il tema della violenza di genere non vada posto sullo stesso piano di altri*» (sottolineatura nostra).

⁵⁵ Sulla critica in via generale alla pena perpetua convergono sia I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile*, cit., par. 6, sia P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sistema penale*, n. 5, 2025, 31, insistendo però sulla necessità che il tema venga appunto affrontato nella sua dimensione complessiva e non sia strumentalmente declinato solo su questa specifica ipotesi di reato.

Quest'ultimo profilo argomentativo è ripreso, tuttavia, anche per ribadire la diffidenza nei confronti della nuova fattispecie, per il timore che «l'enfasi posta sulla rilevanza *promozionale e pedagogica di tale intervento legislativo impedisca di avviare una riflessione sull'insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche ed istituzionali che di fatto giustificano o favoriscono la violenza maschile*»⁵⁷.

Un ampio ed esplicito intervento a sostegno della previsione di un reato specifico di femminicidio muove dal *potere di nomina*zione – attraverso il quale l'ordinamento esprime le coordinate con cui viene consacrato l'ordine stabilito, fondato sulla realtà sociale e da questa riconosciuto – e ne sottolinea l'importanza nel determinare categorie di pensiero capaci di riprodurre l'ordine sociale: per questo, si dice, «*servono parole utili a nominare nuove categorie interpretative, a mettere in discussione le evidenze e così produrre nuove pratiche, nuovi comportamenti ma, soprattutto, nuovi soggetti di diritto e nuove relazioni su cui queste vanno costruite, indispensabili per l'adattamento dell'ordinamento giuridico ad un diverso stato dei rapporti sociali e per legittimare l'esistenza autonoma delle donne garantendone la libertà giuridica e di fatto*»⁵⁸. L'opportunità del reato di femminicidio è giustificata, nel quadro della *teoria costituzionale del bene giuridico*, richiamando il valore costituzionale dell'uguaglianza di donne e uomini e individuando nell'art. 3, II Cost., e nelle Carte fondamentali sui diritti umani la base giuridica di un vero e proprio obbligo di tutela penale attraverso il reato di femminicidio⁵⁹. Si rimarca che il trattamento non attiene ad un *tipo di autore*, per responsabilità del genere cui appartiene, ma è calibrato sul disvalore insito nella violenza contro le donne che il singolo, con il

⁵⁶ Peraltro, proprio la carenza di innovatività costituisce la critica mossa in modo particolarmente efficace da M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sistema Penale*, 18 marzo 2025.

⁵⁷ *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà*, reso pubblico il 26 maggio 2025: come illustrato in occasione della pubblicazione sulla rivista *ingenere* da Valeria Torre, ordinaria di Diritto penale presso l'Università di Foggia - promotrice con Elena Mattevi, Ilaria Merenda, Kolis Summerer, Silvia Tordini Cagli, Cecilia Valbonesi e Milli Virgilio - la proposta di introdurre la fattispecie di femminicidio ha sollecitato un dialogo tra penaliste, che ha avuto come esito l'elaborazione di un documento critico che suggerisce un approccio problematico al tema; l'iniziativa è partita da un confronto spontaneo, incontri informali e un seminario interno hanno prodotto il documento condiviso da un significativo numero di penaliste, con l'obiettivo principale di avviare sul tema una discussione più articolata e polifonica possibile: <https://www.ingenere.it/articoli/prevenzione-non-repressione>.

⁵⁸ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio*, cit., 15.

⁵⁹ Per rafforzare la tutela di diritti che la collettività percepisce come particolarmente bisognosi di protezione, in quanto la gravità delle aggressioni al genere femminile richiede una risposta che renda l'uguaglianza sostanziale un bene giuridico meritevole di intervento penale: *ivi*, p. 21. Anche F. MENDITTO, *Riflessioni cit.*, p. 5, parla di un «*bene giuridico violato di particolare rilievo nel contesto costituzionale e soprattutto sovranazionale (spesso ignorato o sottovalutato in questo settore, ma richiamato frequentemente in altri)*, alla luce della diffusione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e alla doverosa azione di contrasto dello Stato» riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale, nelle sent. 197/2023 e 174/2024.

proprio atto, rinnova e rafforza⁶⁰; il riconoscimento delle ragioni strutturali dell'atto violento servirebbe a rompere il circolo vizioso della riproduzione delle condizioni di subordinazione di genere: anche se i femminicidi non diminuiranno automaticamente dando loro un nome, doverne riconoscere l'esistenza servirà a costruire i presupposti per un'efficace prevenzione: «quando si nomina si pensa e, dunque, si costruiscono le categorie indispensabili per prevenire»⁶¹.

Anche gli interventi favorevoli non mancano, tuttavia, di condividere, quantomeno in parte, il segno di alcune delle critiche espresse, riprendendo la necessità di migliorare la tipicità e prevedibilità⁶².

6. La rilevanza del contesto (a proposito del giardino in cui piantare la mimosa)

Si deve senz'altro convenire sul fatto che la proposta di tipizzazione del delitto di femminicidio abbia aperto una prospettiva di discussione mai registrata in precedenza in ambito giuridico e specificamente penale⁶³, che, anche con il contributo delle audizioni, si potrebbe positivamente riflettere sulla discussione parlamentare – nell'auspicio che possa essere realmente aperta e costruttiva e che vengano scongiurate soluzioni affrettate⁶⁴.

La riflessione sull'opportunità della previsione di un reato di femminicidio, e sulle forme che esso dovrebbe eventualmente assumere, non può prescindere da considerazioni relative al contesto normativo e ordinamentale in cui il disegno di legge governativo si inserisce, che ha un indubbio peso nel bilancio dei pro e dei contro.

In quale giardino piantare la mimosa?

Non si tratta di una discussione solo accademica sull'opportunità e la possibilità di delineare in modo convincente una fattispecie di reato; si tratta anche di apprezzarne la necessità e l'impatto in

⁶⁰ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio*, cit., 30.

⁶¹ *Ivi*, 33.

⁶² F. MENDITTO, *Riflessioni*, cit., 8; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio*, cit., 32, pur osservando che non ritiene configurabili nella proposta formulazione problemi di tassatività e determinatezza, auspica «un incisivo intervento sulla descrizione della condotta soprattutto con il supporto della dottrina penalistica che si è occupata di delitti di violenza contro le donne».

⁶³ Lo rileva P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio*, cit., 34.

⁶⁴ Un primo segnale in tal senso è dato dalla trasformazione delle modalità del procedimento in Commissione giustizia dalla sede redigente alla sede referente, annunciato nella seduta n. 317 del 18 giugno 2025.

questa specifica fase della politica nazionale e, nello specifico, delle politiche di contrasto alla violenza genere.

I provvedimenti normativi in materia di contrasto alla violenza di genere si collocano in una lunga storia di *curvatura emergenziale* di un problema strutturale, accompagnata da una altrettanto costante tendenza all'inasprimento sanzionatorio⁶⁵.

Lo si è registrato sin dall'attuazione della Convenzione di Istanbul, affidata a un decreto-legge recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*⁶⁶: con indiscutibile paradosso, dal momento che ciò su cui si riteneva necessario intervenire non costituiva affatto un "caso straordinario di necessità e urgenza" (ai sensi dell'art. 77 Cost.), ma rappresentava un dato costitutivo e permanente della struttura di genere nella nostra società.

Al netto della tendenza generale all'utilizzo della decretazione d'urgenza e delegata in sostituzione della legge ordinaria – dato ormai pervasivo, ma comunque degenerativo, del sistema delle fonti e della forma di governo⁶⁷ –, la costruzione di una visione emergenziale in materia di violenza di genere torna come una costante della politica che, a fronte di comportamenti diffusi e ricorrenti, sembra ogni volta incapace di superare una visione formalistica e parziale⁶⁸. Anche dopo il 2013 è proseguito un inarrestabile processo di continua produzione di nuove norme, in forma sempre più frammentata e disorganica⁶⁹, sotto un segno prevalentemente episodico ed emergenziale criticamente rilevato anche dalla seconda *Commissione parlamentare sul femminicidio*, che ha parlato di un percorso normativo «*troppo spesso segnato da un certo tasso di ambiguità tra istanze «emergenziali» e impianto programmatico. Un tasso di ambiguità, riscontrabile fin dai primi*

⁶⁵ Lamentata già per l'approvazione della legge 66/1996: R. TATAFIORE, *De bello fallico. Cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale*, Viterbo, Millelire Stampa Alternativa, 1996.

⁶⁶ Decreto-legge 93/2013, convertito, con modificazioni, nella l. 119/2013: da sottolineare, già nel titolo, l'eterogeneo accostamento di ambiti di intervento tanto differenti, in palese contraddizione con l'indispensabile e unitario presupposto costituzionale di una condizione di straordinaria necessità e urgenza.

⁶⁷ Il tema è drammaticamente riproposto nell'attualità dalle note vicende del d.l. *sicurezza* 48/2025, su cui basti in questa sede richiamare la discussione de la *Lettera AIC* 4/2025.

⁶⁸ Nel commento alla l. 38/2009 sul delitto di *stalking*, M. ACIERNO *Quali diritti per quali donne? Donne e diritti fondamentali nella giurisprudenza di legittimità*, traccia della Relazione al seminario di formazione forense "Gli strumenti internazionali per la tutela delle vittime di violenza e discriminazioni di genere", organizzato da Giuristi Democratici e D.i.RE. Bologna, 14.01.2010, aveva lamentato la carenza di strumenti effettivi di sostegno personale o d'integrazione sociale per le vittime di questi reati, osservando che l'affidamento alle strutture preesistenti e alla forza deterrente della repressione penale dovesse ritenersi «*molto più adeguata a riempire le pagine dei giornali che a fornire strumenti utili a chi può trovarsi, dopo la denuncia, in condizione di solitudine e privazione economica*».

⁶⁹ Si veda M. VIRGLIO, *Cronologia critica*, cit.

provvedimenti attuativi, all'origine di quella produzione normativa di tipo "incrementale", che pone cittadini ed operatori dinanzi a quell'"arcipelago normativo" stigmatizzato dalla nostra Corte di cassazione»⁷⁰.

Altrettanto significativa nel contesto complessivo è la *declinazione securitaria*, anch'essa generale e di lungo corso; un approccio che, negli anni, ha coltivato una sorta di modello penalistico incentrato su una vittima debole, fragile e vulnerabile, che trova espressione ideale nella donna vittima di reato⁷¹, e che, in questo specifico tornante di tempo, si salda a una deriva securitaria di ampio respiro nell'azione di governo⁷².

Sotto altro profilo, non sembra nemmeno più sufficiente criticare la natura asistemica e puntuale degli interventi legislativi in materia di violenza di genere⁷³; è, infatti, indispensabile riconoscere che la frammentarietà non rappresenta solo un problema di minore incisività, ma si pone oggi come decisamente reazionaria rispetto alla sistematicità, che è un'esigenza matura di cui impedisce il compimento⁷⁴. Ignorare l'esigenza di un riordino complessivo del sistema normativo significa oggi dispiegare una reazione attiva contraria, che contrasta e rimuove l'esigenza di politiche sistematiche e integrate.

⁷⁰ Documento XXII.bis n. 14, *cit.* alla nota 23, 32

⁷¹ A. MASSARO, *Il malinteso*, *cit.*, 10.

⁷² Ampiamente lamentata, v. par. precedente; anche F. MENDITTO, *Riflessioni*, *cit.*, 2, osserva come si debba «convenire, in linea generale, sull'utilizzo distorto del diritto penale negli ultimi anni, che ha visto accrescere il numero di delitti, alcuni di natura meramente simbolica e non concretamente applicati (art. 633-bis c.p. relativo al cd. *Rave party*), altri in corso di esame dal Parlamento con la previsione di fattispecie che appaiono in contrasto con principi basilari del diritto penale. Ad esempio, si prepone il delitto di rivolta nei luoghi di privazione della libertà personale (non solo nelle carceri ma anche nei CPR) che può consistere, tra l'altro, nella resistenza passiva a un ordine impartito dall'autorità, norma che potrebbe, questa sì, spingere a decise forme di manifestazione di dissenso della dottrina e degli operatori del diritto». L'allarme per la torsione securitaria si ritrova nelle discussioni che hanno accompagnato le vicende parlamentari del disegno di legge, prima, e del decreto-legge *sicurezza*, poi: v. C. DOMENICALI, *Il "decreto-legge sicurezza" n. 48 del 2025: questioni di metodo*, e A. I. ARENA, *Il c.d. "decreto-legge sicurezza" (notazioni critiche sui profili procedurali)*, in questa rivista, n. 3, 2025.

⁷³ Anche questa una costante: F. MACRÌ, *Femicidio*, *cit.*, p. 181.

⁷⁴ Il documento XXII.bis n. 14, approvato dalla seconda *Commissione sul femminicidio* a conclusione della XVIII legislatura, significativamente intitolato *Riordino della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere*, p. 37, argomenta sull'opportunità di testi unici, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, ipotizzando che da tale soluzione unitaria potrebbe derivare un miglioramento in termini di coerenza e completezza della regolamentazione, e si spinge fino a valutare l'ipotesi di una legge organica sul modello spagnolo.

7. Una mimosa che non appassisca

La discussione innestata dalla presentazione del disegno di legge governativo 1433 sembra sin qui incapace di dissipare i molti dubbi e le sostanziali riserve sulla possibilità di tradurre convincentemente l'eccedenza di genere della violenza attraverso la previsione di un'autonoma fattispecie di reato di *femminicidio*.

Parallelamente, della mimosa che il governo ha offerto l'8 marzo, rischia di appassire *l'eccedenza di genere come categoria giuridica del diritto costituzionale*, nel momento in cui la sua declinazione nei termini di una categoria giuridica rilevante per il diritto penale sostanziale sembra presentare più limiti, controindicazioni e rischi, che offrire risorse. Anche una delle critiche più argomentate ed equilibrate, nel momento in cui ricorre alla comparazione con l'esperienza latino-americana e insiste sulla distanza rispetto alla condizione criminologica dei paesi che per primi hanno introdotto nella legislazione penale il reato di femminicidio⁷⁵, sembra perdere di vista il carattere comunque sistematico e strutturale che rende la violenza contro le donne anche in Italia un fenomeno la cui sostanza criminologica, per quanto differente da quella dei paesi del continente americano, è specificamente rilevante.

Appassisce la necessità – che nella dimensione costituzionale dell'eccedenza di genere è dato strutturale specificamente rilevante – della revisione delle categorie giuridiche della tradizione, che vanno decostruite criticamente smascherando la loro falsa universalità per essere ricostruite su nuove basi⁷⁶.

La questione andrebbe, dunque, a mio avviso, affrontata a partire dall'esigenza prioritaria di mantenere la capacità di significare l'eccedenza di genere come categoria costituzionalmente rilevante, valutando se, e a quali condizioni, la sua configurazione nell'ambito del diritto penale sostanziale sia coerente alla necessità primaria.

È stato osservato che, sul piano dell'opportunità dello strumento penale e della sua legittimazione, solo «*chi nega la validità della discriminazione sessuale di partenza può escludere*

⁷⁵ M. DONINI, *Perché non introdurre*, cit.

⁷⁶ E. CORN, *Il femminicidio*, cit., 145, commentando le reazioni della dottrina spagnola alla *Ley Orgánica 1/2004, Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, ne osserva significativamente la sostanziale incomprensione «*del fatto che, sulle questioni di genere, la struttura del liberalismo penale del XIX secolo non poteva assolutamente essere considerata quel prezioso punto di riferimento, che è, ancora oggi, in tanti altri ambiti di questo settore dell'ordinamento*».

la maggiore gravità e lesività che esprime la violenza dell'uomo contro la donna nell'ambito di una relazione di potere discriminatorio che non può valere all'inverso»⁷⁷: se ne può convenire, nella misura in cui si tratta con ciò di rilevare l'asimmetria di potere che gioca a svantaggio delle donne nei rapporti di genere, che non attiene agli atti di violenza agiti da donne.

Tuttavia, deve aggiungersi che non si tratta propriamente di una maggiore, semmai di una *differente* gravità, dal momento che il bene della vita di ogni persona ha in sé una qualità essenziale non graduabile.

Di conseguenza, l'asimmetria e la differenza che è necessario riconoscere – e di cui è indispensabile tenere conto per contrastare la violenza di genere – riguardano l'eccedenza che trascende la dimensione del fatto violento, esprimono qualcosa che va oltre *la rilevanza dell'atto specifico e della sua dimensione criminale, particolare* (in quanto legata allo specifico del fatto materiale e delle sue connotazioni) e *generale/generica* (in quanto fattispecie già di per sé qualificata come reato).

Nel tentativo di importare *ciò che eccede* nella dimensione criminale, generale e particolare, e, in particolare, nella fase dell'applicazione della pena al reato, il rischio è di riversare l'eccedenza interamente sul fatto e sull'autore specifico, di costringerla nelle dimensioni del singolo fatto e del suo autore, con la conseguenza paradossale di allontanarci dalla possibilità di comprendere e contrastare l'eccedenza di genere come dato strutturale. All'opposto, ciò che non si deve perdere di vista è l'eccedenza che esprime le strutture di genere dell'intero sistema sociale e delle sue singole componenti giuridico-formali, non l'eccedenza nella vicenda singola, che proprio nella sua singolarità non può rimanere schiacciata nell'unidimensionalità dell'eccedenza di genere – che c'è, e senz'altro conta, ma non spiega tutto e, soprattutto, non restituisce con il necessario rigore quanto è penalmente rilevante.

Nella scorsa legislatura la *Commissione parlamentare sul femminicidio* aveva chiaramente individuato che quanto ostacola la capacità di riconoscere i «segnali» del fenomeno e, dunque, di operare con tempestività e incisività, sia un diffuso approccio culturale che sottovaluta (o disconosce) la «natura strutturale» della violenza contro le donne (come definita dalla convenzione di Istanbul⁷⁸). Si era pertanto indirizzata a rispondere a tale carenza con un riordino della disciplina

⁷⁷ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio*, cit., 28.

⁷⁸ V. *supra* paragrafo 2.

nella direzione di una «legge organica» che, ispirandosi in particolare al modello spagnolo, mettesse in ordine gli assi strategici di un'azione coordinata ed integrata di lotta contro la violenza di genere (*le quattro P*).

Si tratta di una prospettiva che resta, a mio avviso, molto più promettente dell'enfasi sull'asse punitivo, che si concentra sul reato e sulla pena, facendo velo a una più ampia concettualizzazione capace di incidere ad ampio spettro sull'impegno di protezione e di prevenzione, di tutte le istituzioni – di polizia, sociali, educative ...

8. Pensare l'eccedenza di genere come categoria penale

Ma se questa resta, a mio avviso, la via maestra, l'impostazione più convincente da perseguire, va considerato che la preferenza per una prospettiva integrata, che ridimensioni la componente punitiva, non risolve il problema della necessità di verificare l'eccedenza di genere nello specifico del diritto penale. Interrogarsi sullo spazio per pensare l'eccedenza di genere come categoria penale è necessario perché se «*il genere è una disuguaglianza di potere, uno status sociale basato su chi può fare cosa a chi*», diventa necessariamente una questione penalistica quando il *fare cosa* si traduca nella commissione di un reato⁷⁹.

Neppure il diritto penale può rimanere «*ideologicamente esente da riscrittura e nuova problematizzazione e, in particolare, non può restare campo minato che impedisce il pensiero ogni qualvolta siano le donne il soggetto di diritto cui sono riconducibili i beni giuridici di rango costituzionale che si assumono violati*»⁸⁰.

Un primo passo non più rinviabile è la – solo apparentemente – *semplice* riformulazione dell'art. 575 c.p., capace di dare finalmente, anche se tardivamente, atto del fatto che non è più accettabile che l'espressione “uomo” sia la misura di tutte le cose, usata per definire l'universale⁸¹: non possiamo trascurare il fatto che quell'espressione è stata introdotta nel codice penale quando

⁷⁹ A. MASSARO, *Il malinteso*, cit., 3.

⁸⁰ I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile*, cit., par. 4.

⁸¹ *Ibidem*.

l'uccisione di una donna – il *femminicidio*, sotto forma di delitto d'onore⁸² – era qualificata di un minore disvalore e nello stesso contesto in cui la violenza sessuale era considerata un reato contro la morale e il buon costume, e non contro la libertà sessuale delle donne.

Riscrivere l'art. 575 in modo che affermi la responsabilità penale di chiunque cagioni la morte *di una persona* costituisce un forte segnale *semantico* della necessità di decostruire, e poi diversamente ricostruire, *l'universale* giuridico. L'uomo è *un* sesso-genere, come *un* sesso-genere è la donna; l'uomo (particolare) non può ricomprendere e definire anche la donna, non può essere insieme il nome del particolare e dell'universale, mentre la donna resta il particolare (decostruzione necessaria): in questo specifico contesto *persona* diventa l'espressione che può esprimere un *nuovo concetto di universale*, in grado di ricomprende *uomo e donna*, senza costringere l'una a essere il particolare dell'altro (ricostruzione).

Una “piccola” riforma che non tocca la struttura del reato, né la misura della pena; che, tuttavia, indurrebbe a riflettere, costringendo a prendere atto di come la società sia cambiata, di come lo spazio conquistato dalle donne per sé stesse abbia delegittimato ogni residuo della struttura patriarcale che le vuole subordinate.

A partire dal valore intangibile della vita di ogni persona in quanto tale, meglio e più consapevolmente espresso, diventa possibile anche provare a declinare meglio le differenti circostanze che portano “chiunque” a privare della vita una persona e dare rilievo, in misura adeguata, al sesso e al genere di chi agisce e di chi è vittima del reato, quando siano le caratteristiche delle strutture di genere a pesare come tali nel delitto (nelle sue circostanze, nelle sue modalità). L'espressione “femminicidio” potrebbe diventare la rubrica di un articolo formulato in modo da raggruppare le aggravanti che traducono in elementi di condotta materiale e in circostanze specifiche l'eccedenza di genere e la sua sostanza criminologica⁸³, secondo una direzione corrispondente a un orientamento presente prima della iniziativa governativa da cui abbiamo preso

⁸² E. DE CRISTOFARO, *intervista* in B. INTELISANO, *Cronache di un onore sbagliato, Il femminicidio prima del femminicidio*, Villaggio Maori Edizioni, Catania, 2021, 71, nonché *The crime of honor: an Italian history*, www.historiaetius.eu, 14/2018, paper 15.

⁸³ Una volta compiuto questo ulteriore passaggio, si potrà ulteriormente ragionare di aggravanti necessarie a intercettare le altre forme della violenza di genere: muovendo dal nucleo costitutivo essenziale della violenza maschile contro le donne e mantenendolo come nucleo centrale della riflessione, si potrà guardare oltre, integrando nella prospettiva di genere della violenza la capacità di riconoscere come violenza di genere anche quella omofobica, lesbofobica e trans-fobica, non in una sorta di moltiplicazione e frammentazione di segmenti, ma nei termini di consapevolezza complessiva della loro origine nel modello maschile dominante e della loro riconducibilità a quel modello.

le mosse⁸⁴ e presente nella discussione che ha accompagnato l'avvio dell'*iter* parlamentare⁸⁵, che tuttavia non sembra, in questa fase del procedimento, essere in grado di prevalere⁸⁶.

Nella linea della valorizzazione della eccedenza di genere qui prospettata, la prospettiva della declinazione di una *nominazione* del femminicidio come rubrica di una serie di aggravanti *gender sensitive* – la cui individuazione ed elaborazione è comunque materia che richiede ancora adeguata riflessione – resta senz'altro preferibile a quella della fattispecie autonoma di reato. E si potrebbe anche dimostrare più coerente con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che, per garantire la conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena, appare fortemente impegnata a preservare gli spazi e gli strumenti essenziali a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena alla concreta gravità del singolo fatto di omicidio.

In materia di violenza di genere, ciò ha già portato la Corte costituzionale a considerare incostituzionali gli irrigidimenti che il Codice Rosso (l. 69/ 2019) aveva introdotto nel bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti, con una drastica limitazione del potere del giudice di calibrare la pena al disvalore effettivo del fatto compiuto, precludendogli di considerare prevalenti tanto la provocazione, quanto le attenuanti generiche, rispetto all'aggravante dell'aver commesso il fatto in un contesto familiare o para-familiare. Pur valorizzando la finalità perseguita dal legislatore con il Codice Rosso, espressamente riconosciuta «*legittima ed anzi certamente apprezzabile*» (CID 5.6), la sentenza 197/2023 ha rilevato che dell'assoluto divieto di bilanciamento non si potesse individuare una *ratio* giustificativa plausibile diversa dal mero inasprimento sanzionatorio. È vero che le fattispecie dei casi *a quibus* - in cui l'atto omicida era imputabile alla persona vulnerabile, e vittima di comportamenti aggressivi nel proprio contesto familiare – si presentavano di per sé *eterogenee rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore*, rendendo la risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata e persino paradossale rispetto alla finalità del legislatore; tuttavia, le argomentazioni della Corte propongono il mantenimento dei

⁸⁴ E. CORN, *Il femminicidio*, cit., 226 – 229.

⁸⁵ F. FILICE, A. ROTOLO, *Profili critici*, cit., par. 5.2, dopo avere fornito indicazioni per la possibile tipizzazione delle condotte ricorrenti nel contesto della violenza di genere, capaci di fornire «*chiari indici esteriori della sussistenza di un movente di genere*», par. 5.1.

⁸⁶ Anche la formulazione emersa a conclusione della fase referente, per quanto più circostanziata – «*Art. 577-bis. (Femminicidio). Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.*» – resta comunque nel senso di una autonoma previsione di delitto: *Relazione, Atto Senato 1433-A*.

marginari di discrezionalità del giudice nell'apprezzamento delle circostanze come una vera e propria regola generale, insistendo nel ribadire che la soluzione «naturale» per evitare un'applicazione delle norme non coerente rispetto alla *ratio* della disposizione che le prevede sia di «*lasciare che si riespandano, per effetto dell'odierna dichiarazione di illegittimità costituzionale, quei poteri di cui dispongono normalmente, in forza della previsione generale di cui all'art. 69 cod. pen., le corti d'assise: al cui prudente apprezzamento – “tecnico” e “umano” allo stesso tempo – il legislatore del 2019 ha scelto di affidare la generalità dei procedimenti per gli omicidi astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo (sull'impianto complessivo della legge 12 aprile 2019, n. 33, recante «Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo», sentenza n. 260 del 2020, nonché – su profili più specifici – sentenza n. 207 del 2022 e ordinanza n. 214 del 2021)»⁸⁷.*

La Corte costituzionale è intervenuta anche su un'altra e diversa opzione, e tecnica, di aggravamento introdotta dalla legge 69/2019, che ha disposto la trasformazione dello sfregio e della deformazione del volto da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie delittuosa autonoma (art. 583 quinquies c.p.): pur ravvisando anche in questa ipotesi l'esistenza di una valida *ratio* di tutela della persona (CID 4.1) e pur escludendo il rilievo di manifesta irragionevolezza e sproporzione (CID 4.3), la sentenza 83/2025 ha colpito la rigidità di un inasprimento sanzionatorio che, innestato su un titolo autonomo di reato, non risulta più modulabile tramite bilanciamento, come era nel precedente regime circostanziale. Ribadita la necessità di una « “valvola di sicurezza”, che consenta al giudice di moderare l'applicazione di pene edittali di eccezionale asprezza», in particolare in presenza di una particolare latitudine del fatto-reato (CID 4.5), la sentenza ha apertamente riscontrato la lesione dei principi costituzionali di proporzionalità, personalizzazione e funzione rieducativa della pena intervenendo sulla norma con una duplice

⁸⁷ Interessante come la sentenza sottolinei in proposito la particolare natura delle corti d'assise, a composizione mista, «in cui i giudici popolari sono anch'essi chiamati ad apprezzare e “pesare”, ai fini della determinazione della risposta sanzionatoria, le ragioni che hanno indotto l'imputato ad agire, le circostanze nelle quali ha agito, e i singoli elementi che compongono la sua personalità. Una valutazione, questa, che ha sede naturale proprio nell'art. 62-bis cod. pen., e nella quale l'esperienza di vita del giudicante conta più delle indicazioni del legislatore»: quest'ultimo, in sostanza, si riconoscerebbe incapace di tipizzare tutte le possibili sfaccettature della realtà, affidando al giudice il compito di cogliere i segni di una comune umanità anche in chi abbia compiuto un delitto grave come l'omicidio (CID 5.3.2). Altrettanto interessante il richiamo della capacità della giurisprudenza di orientare l'interpretazione delle norme coerentemente con le finalità delle norme anti-violenza di genere (sottolineando la compattezza della giurisprudenza di legittimità nel rigettare allegazioni difensive riconducibili alla gelosia, a un distorto senso di possesso o a disonore familiare, piuttosto orientandosi a ricondurre tali circostanze all'aggravante dei futili motivi: CID 5.4.3).

pronuncia manipolativa, additiva e sostitutiva: disponendo, da un lato, che la pena venga diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; rimodulando, dall'altro, la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, da obbligatoria e perpetua a facoltativa e temporanea.

Gli sviluppi degli ulteriori passaggi parlamentari del ddl 1433 andranno, comunque, attentamente seguiti nei tempi e negli sviluppi – augurandoci che il confronto si possa svolgere senza quelle strozzature del dibattito a cui troppo spesso la prassi ci ha, purtroppo, abituato, magari per inseguire la scadenza di una giornata commemorativa o nella reazione a caldo all'ennesimo caso della cronaca.